

Massime precedenti Confronti: N. 10760 del 1997 RV. 210098, N. 11124 del 1997 RV. 209158, N. 11024 del 1998 RV. 211606, N. 1214 del 2006 RV. 233173

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41 com. 2

causale" resta integra).

dall'evento che ha fatto sorgere la necessità della prestazione sanitaria, per cui la "causa" dovrebbe essere applicata per impedire le complicanze, l'errore del medico non può prescindere situazioni di colpa commisiva addebilità ai sanitari, nel caso di omissione di terapie che motivazione la Corte ha altre ipotesi che si inserisce nello sviluppo della serie causale (in imprevedibile ed atipico, ma un'ipotesi che si inserisce nello sviluppo della serie causale in necessità di intervento dei sanitari, la cui imprudenza non costituisce un fatto rispetto al comportamento dell'agente, perché quest'ultimo provocaando tale evento (le lesioni), ha reso indipendente - tale da interrompere il processo causale ex articolo 41, comma secondo, cod. pen. - Nel caso di lesioni personali (nella specie, provocate da infarto sul lavoro) cui sia seguito il decesso della vittima, la colpa dei medici, anche se grave, non può ritenersi causa autonoma ed

60904 REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE - Lesioni seguite da decesso della vittima - Condotta dei sanitari che hanno avuto in cura il ferito - Interruzione delleso di causalità - Condizioni - Limiti - Fattispecie.

(Rigetta, App. Bari, 29 Novembre 2005)

ed altri P.M. Murra A. (Conf.)  
Presidente: Martini L. Estensore: Campanato G. Relatore: Campanato G. Impugnatore: Lesioni  
Sez. 4, Sezione n. 41943 del 04/10/2006 Ud. (dep. 21/12/2006) RV. 235537

Edita Massime successive: Confronti, Vedì

Copia

TraGiureWeb - 11/03/15 11:51:09  
Centro Elettronico di Documentazione  
Corte Suprema di Cassazione

di Legale rappresentante della IETOM S.r.l. di Barletta, ed il secondo quale responsabile della sicurezza del cantiere di lavoro dello studio società D.Lgs. n. 626 del 1994, ex artt. 4 ed 8, venivano trattati a giudizio avanti il tribunale di Bari per rispondere di varie contravvenzione alla norme di diritto.

ESTINGI FRANCESCA e ABONDANZA DOMENICO, la prima in qualità udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. CAMPANATO GRAZIANA.

sul ricorso proposto da:

SENTENZA/ORDINANZA

2) ABONDANZA DOMENICO, n. IL 30/09/1951;

1) ESTINGI FRANCESCA, n. IL 26/04/1957;

avverso SENTENZA del 29/11/2005 CORTE APPELLO di BARI;

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;

dotto SENTENZA del 29/11/2005 CORTE APPELLO di BARI;

2) ABONDANZA DOMENICO, n. IL 30/09/1951;

1) ESTINGI FRANCESCA, n. IL 26/04/1957;

sul ricorso proposto da:

SENTENZA/ORDINANZA

ha pronunciato la seguente:

Dott. FOTI GIACOMO - Consigliere - N. 011594/2006  
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE  
Dott. MARZANO FRANCESCO - Consigliere - N. 01241  
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA  
Dott. MARTINI Lioneleto - Presidente - del 04/10/2006  
composta dagli 11 magistrati: udienza pubblica

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE QUARTA**

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589

sez. 4, sentenza n. 41943 del 2006  
Data udienza: 04/10/2006 Data Deposito: 21/12/2006  
Presidente: MARTINI LIONELETO  
Relatore: CAMPANATO GRAZIANA  
Consigliere: COLOMBO GHERARDO  
Consigliere: FOTI GIACOMO  
Consigliere: LICARI CARLO  
Consigliere: MARZANO FRANCESCO  
P.M.: MURA ANTONIO  
N. Registro Generale: 011594/2006  
Prov. orig.: 001623/2004 CORTE APPELLO BARI  
Impugnato: ESTINGI FRANCESCA  
Impugnato: ABONDANZA DOMENICO  
Parte civile:

**Copia Saliva** **Stampa** I documenti di spese:  
**Caricamento della pagina in corso...**

Centro Elettronico di Documentazione  
Corte Supreme di Cassazione  
ItaliGiureWeb - 05/05/2015

Quantto al secondo punto, vale a dire la ricordabilità della lavoratori che per i terzi.

Costitutivo del veri e propri "offendicula" sia per i protettore utilizzati per armare il cemento, mancano di normalmente ricette da tondini alti circa un metro, reticolata era scava tanto pericolosa, dato che La seconda costitutiva colpa l'averle poste in opera una recinzione dello scavo non rischia ad impedire il suo accesso, avvenuto il giorno 14 settembre.

di ossigeno iperbatico non rischia ad impidere il suo inviato al pollicino di Barì, ove una terapia d'urto a base destro comparativo dello bolle gassoso, per cui veniva antipotici), il giorno 4 settembre già erano stati sommunistrati giorno 2 al giorno 4 statti sommunistrati Nonostante le cure con cortisonici e tachipirina (solo una sutura e veniva dimesso con una prognosi di otto giorni. Ricoverato all'ospedale di Triggiano, già veniva praticata febre.

L'equilibrio e finiva con le parti basse del corpo su uno di scendendo dal camion per fumare una sigaretta perduta sostenuta da baccette di ferro; lunghezza di circa 400 metri recintato con una rete atti l'attività di posa di cavelli elettrici in uno scavo della propria squadra nel cantiere sito in Triggiano, dove era in il giorno 31.8.98 il Colatore, autista, si trovava con La ricostituzione:

In ordine alla modalità del fatto la corrente preceisava che esso negligenza dei medici interventi nella cura della vittima. condotta e levato morte, adderbitabile all'imperizia termini di interruzione del nesso di causa tra La Loro alcuni medici per la medesima ipotesi di omicidio colposo in 3) La sovrapposizione dell'incidente a carico di 2) La individuazione dei soggetti responsabili;

Il giorno 589 C.P. acciuffabile ai due imputati: colpa dell'aut. 1) Lingua drammatico giudicato evento nei paradigmi di

Il giudice appello individuava tre temi di discussione:

tenuto anche al rimorso dell'spese sostenute dalle parti di recusazione per ciascuna imputato che veniva dichiarato Barì confermava la condanna e riduceva La pena a mesi dieci 15.000,00 per ciascuna di esse. Proposto appello, la corte di partì civili cui veniva concessa una provvisoriale di Euro attenutati generiche, nonché al risarcimento dell'anno a fine anno e quattro mesi di recusazione con la concessione dell'entrambi già imputati venivano condannati alla pena di un ventivano dichiarate presscritte, mentre per il delitto

costitutivo partì civili La moglie e le figlie della Nicola, dipendente della IETOM. Nel procedimento si antiinfornistiche di omicidio colposo in anno di Colatore.

colpa agli imputati, la corte affermava che il datore di lavoro che sceglie un professionista e lo designa come responsabile della sicurezza non si libera dalla conseguenze connesse alla sua posizione di garanzia se non sceglie un professionista idoneo, non elabora assieme a quest'ultimo una soluzione a disposta direttamente la presenza in questo tipo di manto stradale, imponeva, invece, un altro tipo di cavalcata. Le caratteristiche del cantierino, insistente su con il lavoro di scavo che era destinato alla lavorazione avvolgiti-cavo prevedeva il contenstuale avanzamento del camion avvolgiti-cavo inoltre quest'ultimo sarebbe stato di intralcio al lavoro che accusava che pretendeva l'uso di un parapetto.

pericoloso di caduta ed era favorante la prospettiva sopra di esso. Si doveva perciò escludere che esistesse un qualche problema ad un livello interno dello stesso cunicolo e non gli operai lavoravano ad una tipologia di costituzioni in quota, mentre norma riguarda una tipologia di costituzioni in quota, perché la tutela del cunicolo di scavo presentate nel cantierino, perché la appalticazione dell'area normativa antinfortunistica e contestata che il D.P.R. n. 164 del 1956, art. 68 sia riferibile ai mezzi di La LESTINGI con il primo motivo deduce la non correttezza presentata ricorsa per cassazione.

Avverso detta decisione entrambi gli imputati hanno all'evento morte.

L'efficienza causale dello condotte precedenti in ordine configura una causa sopravvenuta idonea ad interrompere unitario, rilevando che la colpa addirittura ai medici non negato il lungo invito richiesto per celebrare un processo corrente concorda con la decisione del primo giudice che ha cura il colatore generalmente rivolto a giudizio, La appello della responsabilità che vennero dapprima processolti e dopo soprapposizione dell'area responsabilità dei medici che ebbero in Quanto al terzo aspetto innanzitutto, relativo alla opera per assolvere tali compiti.

L'abbandono fornitiva il curriculum e non apprestava la sua richiedere la predisposizione del relativo piano e del partito, aspetto attuativo dello preventione, omitendo di fare tale settore presso la IETOM, ma non curava affatto preventione nella, ambientale di lavoro ed affermava di occuparsi curriculum in cui quest'ultimo dichiarava esperto in materia del delegato alla sicurezza del quale trasmetteva il preoccupata di comunicare all'Ispettorato dell'ASL il nome avvenuto nel caso di specie perché la Lestinguì si era imprendendo la vigilanza del titolare delegante, ciò non deve richiedere ed ottenerne dallo, imprenditore in mezzo per attuare, non deve mettere in atto condotte elusiva, deve essere capace, deve predisporre il piano di sicurezza, Specularmente il rappresentante del servizio di preventione per attuare, non vigila su tale attuazione.

della sicurezza, non gli mette a disposizione i mezzi necessari a disegnare una soluzione assieme a quest'ultimo professionista idoneo, non elabora assieme a quest'ultimo una soluzione a disposta direttamente la presenza in questo tipo di manto stradale, imponeva, un altro tipo di cavalcata. Le caratteristiche del cantierino, insistente su con il lavoro di scavo che era destinato alla lavorazione avvolgiti-cavo prevedeva il contenstuale avanzamento del camion avvolgiti-cavo inoltre quest'ultimo sarebbe stato di intralcio al lavoro che accusava che pretendeva l'uso di un parapetto.

Con i motivi aggiuntivi apprezzandisce il tema della incapacità tra la richiesta di una responsabilità, ed il permanere della sua responsabilità, nonché il tema della interruzione del neesso di causa.

ABBONDANZA DOMINICO contesta di avere assunto la posizione di delegato alla sicurezza, non essendogli mai stato comunicato tale incarico.

A sua volta sostiene che non era applicabile la normativa antinfortunistica richiamata dal capo di imputazione, mentre andava fatto riferimento all'art. 32 C.d.S. in base alla regola, ne, poteva essere ritenuta pericolosa per gli altri punti, anche perché la stessa non tiene conto che denuncia inoltre la manifesta illegicità della motorizzazione addetto ai lavori.

Denunciata inoltre la manifesta illegicità della motorizzazione esisteva un piano di sicurezza dell'ente che non prevedeva misure di recinzione diverse da quella posta in opera.

Sostiene che non vi era la prova dell'esistenza di rugGINE sui palestre perché il teste Natale aveva affermato che solo qualche adoperati poteva essere arrugginito.

Infine deduce la violazione degli articoli 521 e 522 c.p.p. per

Anzi tutt' a ricorreente contiene che siano state chiarite le dinamiche dell'infoturismo, non essendo stato rivolto alle tracce di sangue in loco e mancando testi oculari del fatto; in secondo luogo sostiene che il lavoratore aveva dimesso le sue mansioni lavorative si stava accendendo una sigaretta e quindi il suo comportamento esonervava il datore di lavoro da ogni responsabilità, dovendosi ritenerre direttamente al lavoratore per il suo comportamento esso aveva dimesso la sigaretta e quindi la responsabilità del lavoratore era stata accreditata man mano che il lavoratore aveva dimesso la sigaretta e questo è quanto si è detto in questa parte del paragrafo.

Con il secondo motivo la ricorrenza deduce l'illologicità della motivazione perché da una parte la corte d'appello riconosceva che essa impunita aveva delegato l'abbondanza al compito di responsabilità della sicurezza e su tale presupposto affermava la colpevolezza di quest'ultimo e dalla altra non sollevava il datore di lavoro dalla responsabilità inerente alla sua posizione di garanzia. Con il terzo motivo la testifying denuncia erronea applicazione della legge penale è controdittorietà della motivazione in ordine al nesso di

Dal 11<sup>o</sup> indagini del 1<sup>o</sup> Ispettore della Direzione Generale dei Impacciatori veniva richiesto mano a mano che la collocazione dei cav

Cavo che doveva essere posizionato netto scavo. Sia in primo che in secondo grado si è discusso in ordine alle cautele che La ditta doveva adottare per proteggere i lavoratori nel cantiere in cui operavano e la stessa questione viene riproposta in questa sede attraverso la contestazione del dovere di posizionare un parapetto come previsto nelle norme antinfortunistiche citate nel capo di

„ano”, presentando i pantaloni inzuppati di sangue. Perfettamente non vi è dubbio che la vittima stava svolgendo un lavoro o cui era stata preposta e si adeguava alla richiesta del collega con il quale era addetto allo svolgimento del

Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. Risulta dalla dichiarazione della parte che i medici sono stati processati per prescrizione, mentre il reato consiste nel trattamento non risultata prescritto, nemmeno contestato ai ricorrenti non risultata prescritto, nemmeno tenendo conto delle attenuanti generaliche connessse con la negligenza del procuratore. Ricorda che i medici sono stati processati per prescrizione, mentre il reato consiste nel trattamento non risultata prescritto, nemmeno contestato ai ricorrenti non risultata prescritto, nemmeno tenendo conto delle attenuanti generaliche connessse con la negligenza del procuratore. Ricorda che i medici sono stati processati per prescrizione, mentre il reato consiste nel trattamento non risultata prescritto, nemmeno contestato ai ricorrenti non risultata prescritto, nemmeno tenendo conto delle attenuanti generaliche connessse con la negligenza del procuratore.

Con memoria aggiuntiva l'abbondanza ammette di avere firmando curriculum (cittocostanza negata in ricorso), ma afferrma di averne scognoscuto la circostanza che lo stesso sarebbe servito alla società per designarla come responsabile della prevenzione e che pertanto la firma apposta non corrispondeva

di passaggio a dà lì a contestazione di colpa specie clinica a quale  
di colpa genetica, nonché dell'art. 41 c.p., comma 2  
assumendo che la condotta contestata e la lesione riportata  
rimane nella ambito della semplificazione, Indonesia a  
determinare l'evenio letale, mentre per l'errore riconosciuto  
avrebbe da sola prodotto la morte per dà somministrazione di  
dal prof. Intorno a dà mancata somministrazione di

Peraltro, anche a tenore conto che il Lavoratore non si fece con buon materiale ed a regola d'arte.

anche ad un metro e mezzo e le opere dovevano essere eseguite profondità superiore a 0,50 cm, mentre lo scavo arrivava opere protettive per il pericolo di caduta rispetto ad una venivano rimesse le specifiche prescrizioni.

riguardava espressamente l'imperiosa esecutrice dei Lavori cui l'organizzazione del cantiere, essendo questo un aspetto che rischi per gli utenti della strada e non quello afferente i ricorrenti sostengono che esisteva il piano di sicurezza del 1996.

Entrambe le normative trovano applicazione per il Lavoro esame. La relativa disciplina è contenuta nel D.Lgs. n. 494 effettuati in cantiere temporanei o mobili, come quello in per territorio.

Al Ispettorato del Lavoro ed alle unità sanitarie competenti prevede la responsabile del servizio di designando il tecnico responsabile del programma per attuarle, preventione e predisporre il programma per misure di esporsi ai suoi subordinati, di individuare i rischi a cui che impone al datore di lavoro di valutare i rischi a cui riguardanti il miglioramento della sicurezza dei Lavoratori sono esposti e per questo ultimo ha richiamato la normativa del D.P.R. n. 164 del 1956 e quella di cui al favore del Lavoro per queste ultime ha quello a che il cantiere esisteva sulla sede stradale, posto distinto le tutelle a favore degli utenti della strada, poste caratteristiche un pericolo imminente. Il tribunale ha delibera, per essere alcun iarruginiti la rete non funzionava tondini, per le loro dimensioni, per la pianta lasciata utenti della strada, mentre per l'altessa insufficienze del terzi delimitare l'area e a rendere visibile il cantiere a terzi La protezione apprestata non serviva a tale scopo, ma solo a trinca.

piano stradale posto ad un metro e mezzo sopra il fondo della erano esposti alla caduta, provenendo necessariamente dal comunque, il Lavoratori, prima di scendere al suo interno, erano operai come il collatorti che non entravano nella scavo pericoloso, ma questo ragionamento non è fondato perché vi lavoravano all'interno dello scavo per cui non correvarono tale sul punto la ricorrenza Lesitingi afferra che gli operatori procedeva. La profondità dello scavo richiedeva una elettroci protezione per il rischio di caduta.

In relazione al terzo tema di indagine riproposto da entrambi alla tutela antinfotunitistica.

Attivita' esterna al rapporto di lavoro che esulti dal diritto sottolamento del cavo, per cui non è ravvisabile alcuna del camion per spostarlo in avanti onde consentire lo stato invitato dall'collega di lavoro a scendere dal cassone quindi avesse compiuto un atto abnorme, risulta che egli era da quell'la lavorativa, si apprestasse a fumare una sigaretta e quanto al fatto che quest'è stessa compiendo attività diverse sicuro il cantierista che egli impuntendo attivita' diverse omissonsione loro contestate che non hanno consentito di rendere Ne discende che entrambi gli imputati rispondono delle legato.

All'esercizio di tale dovere al quale era stato richiamato alcun piano di sicurezza e avrebbe dovuto predisporre che tale delega non era stata utilizzata per predisporre sicurezza, ma non poteva sfuggire alla titolare della società svilgerre già per la ITEM il compito di addetto alla Peraltro nello stesso curriculum l'appondanza dichiarava di del, incarico.

Peraltro nello stesso curriculum l'appondanza dichiarava di sollecitazione non poteva che significare l'accettazione predetto, l'apprestamento di tale documento e la firma del possessore del requisito necessario, alliegando il curriculum competente per territorio la nomina del lavoro ed alla ASL art. 8, comma 11, ispettore di norma del D.Lgs. n. 626 del 1994, data 24.11.95 comunica a norma del D.Lgs. n. 626 del 1994, dalla sentenza risulta che la Lesning con dichiarazione in ciò sia predisposto.

Approntare e attuare il piano di sicurezza e non sorvegli che, incarico a persona idonea, non già fornisce il mezzo per responsabilità il datore di lavoro se quest'è non conferisce affermato che la delega dell' funzione non solleva affermati da questa Corte entrambi i giudici di merito hanno affermato che vi sia stata la nomina dell' persona designata per la sicurezza già argomenti esposti dalla corte sono viziat che verso da responsabilità affermati a chiave lettere. Quanto imprevedenzi dei ricorrenti affermati a chiave lettere. Quale antinfotunitiche che discente, in base ai doveri dettati dalla citate norme quanto è sempre in base ai doveri dettati dalla citate norme della colpa specifica per addibitarne solo quella generica in con ciò il giudice appello non intendeva abbandonare il tema come tante baionette".

Stessa un grave pericolo presentando dei toni inti "rizzati" delimitazione dello scavo era assolutamente inidonea ed essa giungendo ad affermare che in ogni caso la rete posta a ricchiama il doveri di predisporre il piano di sicurezza, La corte d'appello non abbandoна tale ragionamento ed anzi sicurezza.

solido delle spese processuali e di quelle sostenute dalla rigettati con la condanna dei ricorrenti al pagamento in ed il ritenuto a sostegno della colpa, il ricorsi vano apposizione di correzione tra i contestati alla sentenza, ne, mancanza di correzione tra i contestati alla apposizione di norme penali, ne, alcuna carenza o illogicità ciò premesso non essendo, ravvisabile ne, i dettati errori di causa le esclusiva di quest'ultima.

resterebbe del tutto ipotetica una valutazione di efficienza stata interrotta dalla catena pratica terapeutica e che Intona correttamente ritiene che la catena causale non sia La corte d'appello nel riferire le conclusioni del prof. miglioramenti.

specificata per la patologia in atto, non portò alcun consenso della fatta che la terapia iperbarica, ritenuta avrebbe con certezza evitato la morte del paziente, in dell'antibiotico, che in ogni caso andava prescritto, non ordine anche alla impresa dei medici, la somministrazione tondino e secondo il predeetto consuente che si espresse in letterale, la quale è compatibile con la presenza di rugGINE nel Peraltro fu certamente la questa a produrre la patologia ferita.

tenuito conto della rispettanza della zona interessata dalla esistono barriere difensive tra le due regioni del corpo, ed il manifesarsi della gangrena a destra, perché non vi è contrasto tra la localizzazione della ferita a sinistra IL Prof. Intona, consultante del P.M., ha affermato che non infierisce destro con fascite necrotizzante.

Nel caso in esame risultata che il collatorì riportò una ferita penetrandole alla nativa sinistra in regione perianale e che causò morte fu un'infezione gangrenosa della parte.

cui la catena causale integra.

Fatto sorgerre la necessità della prestazione sanitaria, per l'errore del medico non può prescindere dalla, evento che dovevano essere applicate per impedire le complicanze, colpa commissiva, nel caso di omissioni di terapia che è possibile escludere il nesso di causa in situazioni di insorgisce nella sviluppo della serite causale. Inoltre, mentre fatto imperviabile ed atipico, ma un'ipotesi che si sanitarì, la cui impresa non costituisce un

evenimento (le lesioni) ha reso necessario l'intervento del

comportamento del agente perché questo provocando tale

non può ritenersi causa autonoma ed indipendentemente rispetto al

il decesso dello vitima la colpa dei medici, anche se grave,

In particolare nel caso di lesioni personali cui sia seguito

produrre da solo l'evento.

vivere meno solo se è interrotto da un fattore sufficente a

contrarribuito alla produzione della, evento, il nesso etiologico

dell'efficienza causale di ogni antecedente che abbata

il principio della equivalenza della condizioni e quindi

disposizioni antinfortunistiche come causa della lesioni per

medici, si osserva che ricorsocuita l'insorgenza della

d'appello a riguardo della impresa e negligenza di alcuni

more, nonostante le espressioni utilizzate dalla corte

parti civili, liquidate come da disposta.

2

3